

GIUNTA

DI

RAGIONI

PER

La Baronessa D. Marianna Prota

CON

Il Duca di Albaneta D. Giuseppe
Prota.

COMMESSARIO

*Il degnissimo Consigliere Signor D. Gio:
Battista Jannucci.*



In Banca di Auriemma, e Priscolo
Presso lo Scrivano Vecchiarelli.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 551

LECTURE 1

CLASSICAL MECHANICS

LECTURE 1

CLASSICAL MECHANICS



J. M. J. J.



Quantunque la chiara disposizione del testamento di D. Marc'Antonio Piscione dimostrasse incapace di estrazione la chiamata a beneficio della Baronessa D. Marianna Prota *pro medietate* nel fedecommesso sudetto, come figlia di D. Rosa Piscione figlia del Testatore fedecommittente nel caso accaduto, per la mancanza di D. Carl'Antonio figlio del Testatore primo chiamato

defonto senza figli mascoli, o femine, avendo voluto in tal caso il testatore, che succedessero nell' usufrutto, e proprietà della sua eredità D. Rosa figlia di esso Testatore fedecommittente, e suoi figli, e discendenti in infinitum, ciascheduno di essi figli, e discendenti per ugual parte, e porzione con la detta condizione detta di sopra, che l' uno succeda all' altro, quale morisse in età pupillare, ovvero *quandocumque* senza figli, e discendenti, quale Rosa, suoi figli, e discendenti; io da ora per allora nel caso sudetto sostituisco, e chiamo nella detta mia eredità, e nella proprietà, ed usufrutto di quella, volgarmente, per fedecommesso, e per ogni altra miglior via *fol. 41.* Perchè la disfavventura de' nostri tempi porta, che quantunque chiare, ed incapaci d'interpretazione fossero le disposizioni de' defonti, e giusto il di loro natural senso, nè fosse permesso alle Parti quelle travolgere con sofismi, o congetture, giusta lo massime legali nascenti da' volgati Testi nella *l. ille, aut ille §. cum in verbis ff. de legat. 3.* e nella *l. continuus ff. de V. O.*, dove nota Bartolo, che lasciare il senso proprio, ed intralciare indizj in cosa chiara, sia lo stesso, che infermità d' intelletto; s'iam costretti dire, che questo appunto si è tentato nella presente causa per parte del Duca di Albaneta altro figlio di Rosa Piscione, e germano fratello della Baronessa D. Marianna, con essersi imposto doverli le sudette parole del Testatore interpretare *ad normam statuti*, cioè, ch' essendo figli di D. Rosa egli, e la Baronessa D. Marianna, egli come mascolo debba ammettersi alla successione del detto fedecommesso, esclusa D. Marianna di lui sorella, per doverli presumere ogni disposizione testamentaria

ria nel dubbio *ad normam Statuti*, non avere allegato il di lui dotto Difensore in conferma di ciò l'autorità di Alessandro sopra le Consuetudini, del Consigliere Giuseppe de Rosa, ed altri; aggiugnendo, che il Testatore nelle precedenti disposizioni del suo testamento avea preferito sempre i mascoli nella successione del detto fedecommesso da lui ordinato alle femine, e così anche nella donazione delli ducati 20 mila, che fe dopo il testamento a beneficio di esso D. Carl' Antonio, e suoi figli mascoli; e perciò che così anche debba intendersi la sudetta chiamata de' figli, e discendenti di Rosa figlia di esso Testatore; anzicchè doverfi avere per repetita nella sudetta sostituzione la detta qualità di mascolinità, pria prescritta nel detto testamento da esso Testatore.

A convincere la stranezza di tali riflessioni, oltre le risposte date nella prima Allegazione in istampa, bastar dovrebbe il dirsi tale articolo in termini più duri, esser stato deciso prima dalla Gran Corte della Vicaria a Ruote giunte, indi dal S. R. C. parimente a Ruote giunte; una delle quali è la presente per buona sorte della Baroneffa D. Marianna, ove di nuovo decider si dee l'istesso articolo. La decisione fu nella causa de' Fratelli di Balzano colle Sorelle di Balzano in occasione del fedecommesso fatto da Domenico Balzano Avo, in cui venivano sostituiti i figli, come dalle parole trascritte nella prima Allegazione, e si discettò, se doveansi intendere i soli mascoli ad esclusione delle femine, atteso lo statuto; fu del qual punto se ne formarono vicendevolmente le allegazioni, e fu la causa decisa a' 26. Giugno 1759. a relazione del Signor Marchese D. Fabrizio d' Ippolito a favore delle femmine. Eccone le parole del decreto. *Die 21. mensis Junii 1759. facto verbo junctis Aulis per Magnam Curiam Vicaria visis actis, fuit provisum, & decretum, ac ipsa Magna Curia declarat bona perventa a qu. Dominico Balzano seniore in beneficium qu. Nicolai, Jo. Baptista, Januarii, & Laurentii Balzano ejus filiorum spectavisse, & spectare pro medietate in beneficium filiorum dicti qu. Nicolai, & pro alia medietate in beneficium filiorum dicti qu. Jo. Baptista, etiam stante obitu praefatorum Januarii, & Laurentii absque liberis, salvo iuribus, si qua competunt, omnibus interesse habentibus pro legitimis detractionibus: Verum praesens decretum non exequatur nisi facto verbo in S. C. junctis Aulis;* con essere intervenuti nella decisione di tal causa il Regio Consigliere Signor D. Carlo Paoletta allora Giudice, il Presidente D. Tommaso Varano

rano parimente allora Giudice , il Marchefino D. Saverio Danza , e D. Salvatore Caruso . E prodottasi di detto decreto la supplica di gravame per parte de' Fratelli di Balzano fondata nel dirsi , *quia attentis dispositione legis municipalis hujus Civitatis Neapolitanae, quod in successione bonorum subjectorum dicta consuetudini, stantibus masculis feminae non succedunt &c.* . Ed esaminata di nuovo la causa nel S. C. fu interposto il seguente decreto a' 13. Marzo dello scorso anno 1760. *junctis Aulis Dominorum Regiorum Consiliariorum Gaeta, & Romano per S.R.C. remissa est causa eidem M. C.* Oltre a ciò ci conviene pria premettere la disposizione di esso Testatore, colla quale fe l'enunciato strettissimo fedecommesso, per ravvisarsi da' dotti Signori Giudicanti le discretive troppo chiare disposizioni dal medesimo prescritte circa la successione nel fedecommesso sudetto, le quali non danno luogo alla general controversia dedotta come sopra nella G. C. della Vicaria, e nel S. C. e congetture, o presunzioni per la massima, come di sopra accennata .

Istitù il Testatore suo Erede universale, e particolare D. Carl'Antonio suo figlio mascolo . Prescrisse, che il medesimo dovesse essere usufruttuario, durante la sua vita solamente, e non oltre, della sua eredità, e dopo la sua morte nell'usufrutto sudetto dovessero succedere i figli maschi *tantum* di esso D. Carl'Antonio *pro aequis portionibus* : colla reciproca sostituzione tra i medesimi in caso di morte di ciascheduno *in pupillari aetate, vel quandocumque* senza figli maschi *pro aequis portionibus*. Quale reciproca parimente ordinò fra i discendenti maschi di esso Carlo, e nel caso della mancanza de' medesimi, volle, che l'usufrutto dovesse pervenire alle figlie femine di esso Carlo *in capita*, e loro discendenti *in infinitum in stirpes*, colla medesima reciproca sostituzione. Nel caso poi (al presente diggià verificato) di morte di detto D. Carlantonio senza figli, nè maschi, nè femmine, prescrisse in tal forma: *Ed in caso che detta Carlantonio morisse anche senza figlie femine, ovvero con figlie femine, le quali, e loro discendenti legittimi, e naturali morissero in età pupillare, o quandocumque senza figli, e discendenti, legittimi e naturali; in tal caso voglio, che in detta mia eredità, così in quanto all'usufrutto, come in quanto alla proprietà succeda, e debba succedere Rosa mia figlia legittima, o naturale, moglie del Dottore Signor D. Francescantonio Prota, e i suoi figli, e discendenti in infinitum, ciascheduno di essi figli, e discendenti per ugual parte, e porzione, colla detta condizione detta di sopra, che l'uno succeda all'*

altro, quale morisse in età pupillare, o vero quaecumque senza figli, e discendenti; quale Rosa, e suoi figli, e discendenti io da ora per allora nel caso sudetto sostituisco, e chiamo nella detta mia eredità, e nella proprietà, ed usufrutto di quella volgarmente, per fedecommesso, e per ogni altra miglior via, perchè tale è la mia volontà fol. 41.

Posto ciò, è ben nota a' dottissimi Signori Giudicanti l'accertata massima legale, cioè nelle dubbie quistioni della volontà del Testatore, che non vi possi essere argomento più forte della discretiva locuzione, *Altograd. conf. 89. n. 7. vol. 3. Torr. de majorat. part. 1. cap. 37.*, ove al n. 249. O' 247. allega *Fusario de substit. qu. 102. n. 315. Menoch. conf. 204. n. 45. Alsim. ad Rovis. conf. 26. O' 27. Rot. dec. 103. O' 217.*, e lo stesso *Tor. ead. par. 1. cap. 27. al num. 88.* dice: *Nulla enim est major declaratio voluntatis, quam ea, qua a discretiva resultat, ut Riminald. Mantiv. Rot. Rom. O'c.*

Vediamo ora per fatto, come discretivamente parlò il Testatore de' chiamati dal medesimo nel detto fedecommesso. Volle il Testatore in concorso di Rosa, e Carlantonio suo figlio, che dovesse essere chiamato Carlantonio, ed in esclusione anche de' figli, e discendenti di Rosa, volle, che dovessero succedere i figli mascoli di Carlantonio colla reciproca sostituzione de' medesimi, e loro discendenti in caso di morte di ciascheduno *in pupillari aetate, vel quaecumque* senza figli maschi *pro aequis portionibus. Voluit* la qualità masculina, *O' expressit*, perchè volle conservati i suoi beni nell'agnazione: estinta l'agnazione colla mancanza de' mascoli, chiamò alla successione le figlie femmine del medesimo Carlantonio *in capita*, e loro discendenti *in infinitum in stirpe*, colla medesima reciproca sostituzione, nè in questi volle la qualità masculina, *noluit; quia non expressit*. Nel caso poi diggià verificato della mancanza anche delle femmine di Carlantonio, e loro discendenti, perchè totalmente estinta l'agnazione, chiamò alla successione Rosa sua figlia, e suoi figli, e discendenti *in infinitum*, ciascheduno di essi figli, e discendenti per ugual parte, e porzione colla medesima reciproca prima espressa, senza qualità masculina, la quale non volle, *quia non expressit*, ch'è assioma de' Dottori ricavato dalle viscere del Testo della *l. unic. C. de cad. tollend. §. sed O' veritatis*, ivi: *Sed O' veritatis non in occulta sit ratio, cum idè videatur Testator disjunctim hoc reliquisse, ut unusquisque suum onus, non alienum agnoscat; nam si contrarium volebat, nulla erat difficultas*

tas conjunctim ea disponere. E così ne' Commentarj insegnarono Duareno, e Paol. de Castro; e concorda il Testo in *l. cum Prætor C. de judic. cap. nonne benedicimus de præsumpt.*, & in *cap. ad audientiam extra de Decimis*. Ed in consimile specie elegantemente Ant. Fabr. in *consult. pro Duce Subaudia super Ducatu Montis Ferr. par. 1. fol. 261. vers. sed præterea*, allorchè disse: *Quidni eadem verba usurpasse in posteriore pacto, quæ usurpaverat in priore? An non erat illi æquè facilè, imo longè facilius, brevius, & expeditius? Textus est in l. unica §. ubi vers. sin autem ad deficientis C. de caducis tollend. in postremis illis verbis: nam si contrarium volebat, nulla erat difficultas*. E così anche insegnarono Rustic. in *l. cum avus cap. 10. num. 159. lib. 3. Præf. de Francb. dec. 554. n. 5. Reg. Galeot. controuv. 38. lib. 2.* ed altri molti riferiti, e seguitati da Rodoer. *conf. 3. n. 7. & 8. Alciat. respons. 96. sub n. 20.*, e' l' Card. de Luc. de *fideicomm. disc. 12. & 15.*

Questa dover essere la vera, e genuina interpretazione del testamento di Marc'Antonio Piscione, assai bene si avvalorà colle seguenti altre circostanze di fatti, e massime legali.

Notissima è la controversia appò i Dottori, della quale ne fa un lungo trattato *Fusario* nella *qu. 404. filiorum appellatione, an veniant feminae, tam in dispositivis, quàm in conditionibus, quando Testator in una parte fecit mentionem de filiis simpliciter, in alia verò de filiis masculis?* Egli allega intorno a tal quisito i Dottori, che insegnano doverli presumere repetita la qualità della masculinità dal *num. 1.* fino al *n. 3.*, ma indi nel *num. 4.* dice, ed allega più Dottori, *quod regula repetitionis non habet lacuna, quando aliquid induceretur contra jus commune*. Nel *n. 5.* *regulam repetitionis cessare in odiosis*. Indi nel *num. 6.* allega sessanta, e più Dottori, che sostengono, *qualitatem masculinitatis non debere dici repetitam*. E secondo la *Rot. Rom.*, e gravissimi Dottori dal medesimo allegati, essere questa la più vera, e più ricevuta sentenza, *quando non extant conjecturae in contrarium*; e secondo la medesima aver egli più volte consigliato, allegandone nel *num. 7.* la ragione della sudetta discretiva locuzione, *quia si Testator, sono le sue parole, in alia substitutione de masculis voluisset intelligere, utique expressisset, sicut expressit, & in alia, sed quia noluit, non expressit, argum. l. unic. C. de caduc. tollend. & idè dicendum, sic Testatorem voluisse se reducere ad naturalem, & civilem intellectum, quod tam feminae, quàm masculi comprehenduntur, l. maximum vitium Cod. de liber. præter. l. 1. C. de condit. insert.*

Queste

Queste diverse sentenze de' Dottori vengono conciliate così dall' istesso *Fusario*, come da altri, con questa distinzione, *ut prima opinio procedat, quando sumus in dispositione facta favore agnationis, tunc enim locum posset habere repetitio qualitatis masculinitatis*; Non così cessando il motivo del favore dell' agnazione (che sono i proprj termini del nostro caso); qual conciliazione vien dal medesimo rapportata nel *num. 12.*, coll' autorità di molti, e gravissimi Dottori.

Essendo parimente regola legale, che chiamando il Testatore ne' casi particolari i mascoli, coll' esclusione delle femine, dee dirsi ciò aver fatto *favore agnationis*, acciò i beni in quella si conservassero, allo scrivere di *Peregrin. de fideicom. art. 25. n. 26. Menoch. lib. 4. presump. 69. num. 10. Surd. conf. 241. n. 12.* e del medesimo *Fusar. de substit. qu. 499.* E la ragione è chiara, poichè la condizione apposta in una parte della disposizione *non censetur in alia repetita, quando adest diversa ratio, & qualitas, Afflict. dec. 248. num. 12.,* ed ivi *Ursil. n. 14. & 15. Staiban. 1. forens. 24. num. 61. & seqq.*; quindi la qualità di masculinità non s' intende ripetita, *stanto diversitate rationis*, allo scrivere di *Socin. jun. conf. 1. vol. 1. num. 28. & seqq.*, e largamente *Casanat. conf. 34.*

E perciò nè anche puol suffragare al Duca di Albaneta il dire, che nella donazione fattala a' 30. Marzo 1709. dall' istesso Marc'Antonio a Carl'Antonio suo figlio, e suoi figli siasi detto *con preferire sempre li mascoli con peso di dotare le femine servata forma statuti*, importando appunto ciò la contemplazione dell' agnazione.

L'altra conciliazione dal medesimo *Fusario* viene rapportata nel *n. 19. ut prima opinio locum habeat, quando facta est mentio filiorum ejusdem personæ a Testatore instituta; secunda vero quando mutaretur persona ab eodem Testatore substituta, de cujus filiis ageretur.* Circo stanze appunto, che concorrono nel nostro caso, e fan conoscere cessare la controversia della ripetizione della qualità masculina. Cessa il motivo dell' agnazione colla mancanza de' discendenti mascoli di Carl'Antonio, e dopo l'estinzione de' medesimi colla chiamata delle femine per la comune sentenza de' citati Dottori, ed anche di *Molin. de Hispan. primog. lib. 1. cap. 5. num. 37. Reg. de Pont. de potest. Proreg. rit. de success. mulier. num. 27. Mantic. de conject. ult. volunt. lib. 6. rit. 15. num. 9. & 10. Castill. lib. 2. controu. cap. 1. num. 178., & lib. 5. cap. 9. num. 3. Ramon. conf. 100. Fusar. qu. 12. lib. 2. a n. 63. in fin.*

Con-

Concorre l'altra circostanza di non trattarsi de' figli, e discendenti della medesima persona, ma di altra persona, quale fu Rosa figlia del Testatore sostituita nel caso della mancanza de' figli, e discendenti mascoli di Carantonio, ne' quali si considerava l'agnazione. Ne' proprj termini del nostro caso le massime legali, e comune insegnamento de' Dottori, e pratici di giudicare dimostrano essere giustissimo il nostro assunto, ed evidentemente ripugnante alle leggi, alla ragione, ed alle massime del Foro. L'impresa del Duca di Albaneta, in volere con sinistro interpretazioni eludere l'enissa, e troppo chiara, e manifesta volontà di Marcantonio Piscione sedecommitente.

Notissima è la regola legale, che cessando il fine dell'agnazione, e conservazione de' beni *in familia*, fatta la chiamata di altri, e loro figli, vengono compresi così i mascoli, come le femine: assai bene fu ciò divisato dal Card. de Luca de fideicom. discurs. 144. num. 4., scrivendo: *Altera ponderabatur circumstantia, quod testator in alio hereditatis semisse vocaverat quemdam cognatum de aliena familia; unde resultabat argumentum, quod non curasset de agnatione, & conservazione bonorum in familia, quo cessante receptum est sub nomine filiorum venire tam masculos, quam feminas, ex copiose deductis in Spoletana bonorum 13. Aprilis 1644. cor. Corrad. impress. post Censal. ad Peregr. dec. 34. & sapissimè in aliis, cum sit recepta propositio, de qua non data restrictio- ne ad sexum, dubitari non soleat, nisi ex jam dicta ratione contemplata agnationis.* E dopo aver ciò divisato ne' termini di es- ferve la disposizione del Testatore esclusiva da potersi allegare lo statuto, soggiugne, & *respondendo ad statutum exclusivum femina- rum propter masculos, dabant responsionem, quod statutum loquitur de successione ab intestato, non tamen de testamentaria.*

Assai bene fu ciò confermato dal Conf. Giuseppe de Rosa, qualic- chè scrivendo ne' proprj termini della nostra causa, distinguen- do l' un caso dall' altro con queste notabilissime parole *consult. 69. num. 15. Idedque prelatio masculorum non censetur repetita, ex celebri consilio Anan. 22., quem sequuntur quamplurimi Docto- res, quos refert, & sequitur Molina de primogen. lib. 3. cap. 5. num. 56. Mantica de conject. lib. 6. cap. 13. num. 8. Peregr. de fideicom. art. 15. num. 33. Menoch. conf. 803. num. 24. Fusar. de substis. qu. 385. num. 19. Riminald. conf. 105. num. 391. & seqq. Molin. de ris. nupe. lib. 3. cap. 24. num. 151., alios cu- mulant Additionantes ad Molin. d. cap. 5. num. 56. Castil. con- trov. jur. lib. 2. cap. 4. num. 15. Cavall. comm. contr. commun. qu. 905.*

qu. 905. lib. 4. num. 24. qui omnes docent, qualitatem masculinitatis in una parte dispositionis appositam, non censi in dubio in alia repetitam, maxime quando agitur de diversis personis, & magis; ubi de diverso genere personarum, ut in nostra specie (præsertim respectu majoratus constituti e D. Gonsalvo), in qua dum post descendentes masculorum vocantur descendentes ex feminis, fit transitus ab agnatis ad cognatos; ideoque multò minus qualitas masculinitatis repetita videri potest, quia scilicet inter agnatos intererat institutoris masculos præferri, quia per eos agnatio conservabatur. At agnatione extincta, dum successio ad cognatos transit, nihil intererat deinceps masculos præferri, cum ea casu tam masculi, quàm feminae essent omnes cognati.

Tutto ciò, che soprabbondantemente avvalora la giustizia intorno alla pertinenza del detto fedecommesso per la metà a beneficio della Baronessa D. Marianna Prota, vieppiù viene avvalorato da un' altra notevolissima circostanza ponderata comunemente da i Dottori, della chiamata universale de' figli, e discendenti, che è molto più di ciò richiedono i Dottori per la comprehension delle femine, leggendosi nel nostro caso, con essere chiamati, estinta l' agnazione alla successione, Rosa figlia del Testatore fedecommittente, e li suoi figli, e discendenti in infinitum, ciascheduno di essi figli, e discendenti per equal parte, e porzione; il che di nuovo si replica dal medesimo Testatore. Eccone perciò in conferma di tal regola le proprie parole del Card. de Luc. disc. 41. n. 2. *Ad favorem Portiæ prodiit resolutio. Primum nempe in generica vocatione nepotum, & quorumcumque descendentium, sub quorum nomine veniunt tam masculi, quàm feminae, ex hodie receptissima propositione, quod in ultimis voluntaribus masculinum concipit femininum. . . . nihil refragante quod in hac prima vocatione Testator adiecisset qualitatem masculinam, cum illa solum desiderata videatur in filiis primi gradus, ut probant verba superius registrata, non autem in nepotibus, pronepotibus, & ulterioribus descendentibus, in quibus repetita non censetur qualitas masculina, dum illa adjecta non est in principio, vel in fine orationis, ita ut ad omnes referri posset, sed in medio post unum gradum generis vocati, ut latius in dicta decisione deducitur, ubi etiam ponderatur illud verbum quomodolibet in descendentibus adjectum, quasi quod tanquam generale, ac effrenatum omnes capiat, atque impediatur repetitionem qualitatis masculinae uni tantum gradui adjectæ.*

E che la parola discendenti accompagnata colla parola figli, di sua

sua natura ab commune verbum comprenda anche le femine, l'ingegnaronò *Roland. a Vall. conf. 93. num. 23. lib. 2. Peregr. conf. 23. num. 11. lib. 3.*, ed altri rapportati da *Ant. Gabriel de verb. signif. conf. 6. num. 102.* Il che dee maggiormente procedere nel nostro caso, per essersi dal Testatore, oltre la parole figli, e discendenti, aggiunto, e ciascheduna de' figli, e discendenti per ugual parte, e porzione. Il che viene assai bene comprovato da *Fusar. de Substit. qu. 311. n. 104.*, ove allega *Pierr. Ancheran*, ed altri; e nel n. 105. ne rapporta la ragione, scrivendo: *Ratio est, quia tanta est vis verborum universalium, ut per ea comprehendatur in dispositione id, quod alias non contineretur*, *Bald. in l. quicumque num. 10. Cod. de sero. fugit. O de verborum universalium vi plura scribunt Ant. Gabriel de reg. jur. conclus. 4. Præ. de interpr. ult. vol. fol. 174. O Mascard. de probat. concl. 1252. O concl. 1294.*

E se noi non fossimo in tanta evidenza di cose, e dubbio alcuno intorno a tal punto figurar si potesse, (ch'è alieno dalla nostra specie,) dovrebbersi dalli Magistrati detto dubbio decidere a favore delle femine, come assai bene fu avvertito, e divisato da *Fusario* con l'autorità di più testi *de Substit. qu. 311. n. 106.* così scrivendo: *Illud autem prætermittendum non est, quod in dubio pronuncian- dum erit fœminam non esse exclusam, nam cum illa habeat fundatam intentionem in jure communi, per quod nulla est inter masculos, O fœminas differentia, l. maximum vitium C. de liber. præter. si agatur de illius exclusione, non aliter censebitur exclusam, nisi constet evidentissimè testatorem voluisse illam excludere: Non enim recedendum est a dispositione juris communis, nisi manifestè de contraria voluntate constet l. 1. C. de condit. insert. ibi, nisi alia defuncti voluntas evidenter probetur, l. si plures ff. de vulg. ibi, nisi fortè alia fuerit mens testatoris, quod vix credendum est, nisi evidenter fuerit expressa l. libertas §. ult. ff. de manumiss. testam. ibi: nisi aliud sensisse patremfamilias manifestissimis rationibus probaverit l. Lucius §. quaesitum ff. de legat. 3. l. scriptura ff. de jur. dot., ibi, nisi evidentissimè contrarium probetur, quod latius comprobatur aliis rationibus, Ludov. Molin. lib. 3. de Hispan. primog. c. 4. n. 32. O seqq.*

Che è quanto alle riflessioni fatte in Ruota dal Difensore del Duca d'Albaneta intorno alla pertinenza del detto fedecommesso abbiám stimato di aggiugnere oltre le riflessioni, ed altre ragioni da noi ponderate nella nostra prima Allegazione, alla quale anche ci rimettiamo per il punto di non potere aver luo-

go la detrazione de' ducati 20. mila donati dal medemo Marcantonio fedecommittente in quanto all' usufrutto a Carlantonio suo figlio , ed in quanto alla proprietà a' figli maschi del medesimo , quali non essendo nati , rimane caducata la Istituzione sudetta , con essere perciò rimasta detta proprietà nell' eredità fedecommisaria del medesimo testatore , come si è da noi divisato in detta nostra prima Allegazione , a cui per tal punto ci rimettiamo .

Napoli 21. Aprile 1761.

*Domenico Potenza .
Giuseppe Sorge .*

V91
1516464